



Deliberazione adottata nella riunione di **8 novembre 2022**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE

In Aosta, addì **otto** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 14:30 presieduto dal Presidente Alberto Bertin si è riunito, nella sala delle Commissioni consiliari sita al primo piano del palazzo sede dell'Amministrazione regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con la partecipazione dei componenti:

MARGUERETTAZ Aurelio	Vicepresidente	Presente
SAMMARITANI Paolo	Vicepresidente	Presente
DISTORT Luca	Segretario	Presente
JORDAN Corrado	Segretario	Presente

Funge da Segretaria la Dott.ssa Christine PERRIN Segretario Generale del Consiglio regionale.

Assiste alla riunione il dirigente della struttura organizzativa Affari Generali Dott.ssa Silvia MENZIO.

Il Presidente Alberto Bertin, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14:50 per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera in data 3 novembre 2022, prot. n. 7303.

L'Ufficio di Presidenza procede ai seguenti atti:

N. 92/2022

OGGETTO

Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011. Revoca della deliberazione n. 71/2021 in data 20 ottobre 2021.

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e partecipazioni economiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011. Revoca della deliberazione n. 71/2021 in data 20 ottobre 2021.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata la legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 recante “*Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26*”;

richiamato in particolare l'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011, che prevede la definizione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione, delle modalità per la richiesta e dei criteri per la concessione dei patrocini gratuiti e delle partecipazioni economiche alle manifestazioni e alle iniziative di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico, promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati;

visto l'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), che prevede, al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la determinazione preventiva, da parte dell'Ufficio di Presidenza, dei criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, nonché la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della relativa deliberazione, come altresì previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), che all'articolo 26 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge 241/1990, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 20 ottobre 2021 recante “*Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e partecipazioni economiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011. Revoca della deliberazione n. 17/2021 in data 10 marzo 2021*”;

specificato che, in base alle esperienze maturate in fase di concessione delle partecipazioni economiche per l'anno 2022, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al regolamento vigente;

evidenziato innanzitutto che si ritiene opportuno modificare la procedura di calcolo della compartecipazione economica fissando delle percentuali che incidano sulle spese ammissibili anziché sul disavanzo;

specificato che la nuova procedura di calcolo prevede la concessione di una compartecipazione economica che può variare dal 50% al 90% delle spese ammissibili risultanti dal preventivo presentato dall'associazione/ente richiedente, mentre, in caso di concessione di compartecipazione economica a Comuni, Unités des Communes, pro loco ed enti strumentali della Regione, la percentuale può variare dal 30% al 50% delle spese ammissibili; in entrambi i casi l'importo della compartecipazione economica non può essere superiore al disavanzo risultante dal preventivo e non può superare i limiti massimi indicati per ogni fascia percentuale;

evidenziato che si ritiene opportuno mantenere il divieto di cumulo con contributi erogati dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali competenti per la medesima iniziativa o progetto;

considerato che, in un'ottica di ottimizzazione della distribuzione delle risorse disponibili, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale compartecipi ad iniziative di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e ambientale, tralasciando quelle sportive di carattere competitivo;

evidenziato che la Commissione interna di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento allegato alla presente deliberazione è formata dal Dirigente della struttura affari generali, dal Segretario generale e dal Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale per valutare le domande pervenute e attribuire i punteggi in base ai criteri di cui all'Allegato 1 del regolamento;

stabilito che la Commissione di cui sopra rimane in carica fino a diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza;

specificato infine che si ritiene opportuno mantenere nell'arco dell'anno alcune scadenze periodiche per la presentazione delle domande, in modo da poter effettuare un confronto di tutte le richieste pervenute in un determinato periodo e uniformarne la valutazione;

ricordato che i termini per la presentazione delle domande di compartecipazione economica sono stabiliti ogni anno dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione;

precisato che, per quanto riguarda l'anno 2023, l'Ufficio di Presidenza ritiene di stabilire i seguenti termini per la presentazione delle domande di compartecipazione economica:

- **30 novembre 2022** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023;
- **22 febbraio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
- **12 maggio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto 2023;
- **14 luglio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2023;

- **15 settembre 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2023;

sottolineato che si ritiene di confermare la procedura di carattere eccezionale di concessione della compartecipazione per gli eventi di rilievo e tradizionali di cui all'articolo 11 del regolamento allegato alla presente deliberazione, secondo cui non sono applicati i criteri e i punteggi di cui agli allegati 1, 1bis, 2 e 3 nonché il divieto di cumulo di cui all'articolo 9;

ritenuto quindi necessario, alla luce di quanto sopra premesso, modificare anche la modulistica relativa alla presentazione delle domande di compartecipazione economica e patrocinio gratuito nonché quella relativa alla rendicontazione delle entrate e delle spese, di cui agli allegati A, B e C al predetto regolamento;

sottolineato che, per quanto riguarda le domande di patrocinio gratuito si ritiene di mantenere in vigore le disposizioni previste dal precedente Regolamento, fatta salva la precisazione che il patrocinio gratuito non potrà essere concesso nel periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28/2000, da osservare in periodo di campagna elettorale;

preso atto che il regolamento allegato alla presente deliberazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 19/2007 e dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013;

richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127 in data 24 agosto 2018, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale e le relative funzioni, confermata con deliberazione n. 101 del 1° dicembre 2020;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente della struttura Affari generali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta del Presidente del Consiglio, Alberto Bertin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011, il nuovo *"Regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche"*, comprensivo degli allegati 1, 1bis, 2 e 3, e degli allegati A, B e C, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che, per quanto riguarda l'anno 2023, l'Ufficio di Presidenza fissa i seguenti termini per la presentazione delle domande di compartecipazione economica:
 - **30 novembre 2022** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023;
 - **22 febbraio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;

- **12 maggio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto 2023;
 - **14 luglio 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2023;
 - **15 settembre 2023** per le domande inerenti a iniziative che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre 2023;
3. di istituire la Commissione per la valutazione delle domande di compartecipazione economica, composta dal Dirigente della struttura affari generali, dal Segretario generale e dal Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale, che rimane in carica fino a diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
 4. di disporre la pubblicazione del nuovo Regolamento e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 19/2007 e dell'articolo 26 del decreto legislativo 33/2013;
 5. di revocare, a far data dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la deliberazione n. 71 in data 20 ottobre 2021 recante "*Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2bis, della legge regionale 3/2011. Revoca della deliberazione n. 17/2021 in data 10 marzo 2021*".

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (*Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)*), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione, da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Consiglio regionale, del patrocinio gratuito e della compartecipazione ad iniziative di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo o ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale. Sono ammesse le iniziative a sostegno dei valori sportivi, nonché della promozione della pratica sportiva, purché non di carattere competitivo.
2. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio regionale oppure presentino un contenuto strettamente legato alla regione o contribuiscano a valorizzarne e promuoverne l'immagine in campo nazionale o internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:
 - a) per *compartecipazione*: la somma a carico del Consiglio regionale per una collaborazione nella realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. Tale somma è erogabile, a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione della compartecipazione comporta l'obbligo, per l'iniziativa di cui trattasi, dell'esibizione del logo del Consiglio regionale, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto ed è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento;
 - b) per concessione del *patrocinio gratuito*: il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo per la regione. La concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”, è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.
4. Requisito essenziale per l'ottenimento della compartecipazione economica e del patrocinio gratuito del Consiglio regionale è l'assenza di barriere architettoniche nel luogo di svolgimento dell'iniziativa, fatta eccezione per gli eventi che per loro natura o caratteristica si svolgono in luoghi con accessibilità limitata.
In caso di iniziative che comprendono più eventi, la maggior parte di essi oppure l'evento principale devono essere realizzati in luoghi accessibili.

ARTICOLO 2

Beneficiari

1. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi a:
 - a) Comuni, Unités des Communes ed altri enti pubblici;
 - b) Università della Valle d'Aosta;
 - c) enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni ed altre organizzazioni private che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano scopi di lucro, aventi sede in Valle d'Aosta e che propongano iniziative che contribuiscono a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità della regione in campo regionale, nazionale o internazionale.
2. Non sono titolati a presentare domanda di patrocinio gratuito o di compartecipazione:
 - a) i partiti e i movimenti politici;
 - b) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;
 - c) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile.
3. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di compartecipazione economica per una sola iniziativa o progetto specifici e chiaramente identificati. La stessa iniziativa o progetto non possono essere proposti da due soggetti diversi e non possono essere proposti sia al Consiglio regionale sia alla Presidenza della Regione o agli Assessorati regionali competenti.
4. Le domande di compartecipazione economica non ammesse per mancanza di fondi nel periodo di riferimento possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno. Le domande non ammesse per il mancato raggiungimento del punteggio minimo non possono essere ripresentate nel corso dello stesso anno.
5. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o con la compartecipazione del Consiglio regionale e a coinvolgere, in occasione di eventuali conferenze stampa, presentazioni o altre attività promozionali concernenti le attività, la Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO II

COMPARTECIPAZIONI

ARTICOLO 3

Compartecipazione

1. La compartecipazione economica non può essere concessa per iniziative di carattere esclusivamente commerciale.
2. La compartecipazione è concessa esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
3. La compartecipazione non può essere concessa se l'iniziativa per la quale è richiesta si è già svolta al momento della presentazione della domanda.

4. Ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, la compartecipazione può essere liquidata solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo. L'importo della compartecipazione non può essere superiore a 20.000 euro e non potrà comunque superare il disavanzo risultante dal preventivo presentato.
5. L'entità della compartecipazione economica è fissata in una misura percentuale che può variare dal 50 per cento al 90 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 2.
6. In caso di concessione di compartecipazione economica a Comuni, Unités des Communes, pro loco ed enti strumentali della Regione l'importo può variare dal 30 per cento al 50 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 3.
7. Il richiedente si deve impegnare a svolgere l'evento anche in caso di concessione da parte del Consiglio regionale di una compartecipazione economica minima, pena l'irricevibilità di successive istanze per un periodo di un anno, ad eccezione del caso in cui non sia stato possibile organizzare l'evento per cause non imputabili al richiedente.
8. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
9. Il Consiglio regionale può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

ARTICOLO 4

Domande di compartecipazione

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'Allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale.
4. La domanda deve indicare:
 - a) i dati del soggetto richiedente (Allegato A/1);
 - b) la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa o ambientale della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei

tempi, del luogo e dei modi di realizzazione, nonché dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Allegato A/2).

5. La domanda è corredata:
 - a) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che non persegue fini di lucro, e con la quale si assume ogni tipo di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Consiglio regionale (Allegato A);
 - b) dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa ammissibili e le eventuali voci di entrata, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l'entità (Allegato A/3);
 - c) dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante, nonché dall'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
 - d) dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
6. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
7. I termini di cui al comma 6 sono sospesi in caso di fine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
8. Le domande sono inoltrate alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio attività culturali e Cerimoniale, del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente, per l'istruttoria.
9. È possibile concedere la compartecipazione, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, la cui domanda sia giunta oltre i termini di cui al comma 6, purché la compartecipazione riguardi iniziative ancora da svolgersi e la domanda pervenga in data antecedente alla valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5, comma 3. In tal caso, il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
10. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 4, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
11. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.
12. Non saranno ammesse le domande nel cui preventivo risulteranno spese ammissibili per un totale pari o inferiore a euro 2.000,00.

ARTICOLO 5

Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, delle singole voci di spesa.

2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. Alla scadenza di ogni termine di cui all'articolo 4, comma 6, una Commissione composta dal dirigente della struttura competente e da altri due dirigenti del Consiglio regionale, valuta le domande pervenute attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1.

ARTICOLO 6

Concessione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 3, e dopo aver stabilito i punteggi di cui all'Allegato 1bis, concede la compartecipazione decidendone la percentuale in base a quanto stabilito negli Allegati 2 e 3 e prenota la spesa per ciascun periodo di cui all'articolo 4, comma 6.
2. Le domande che non raggiungono il punteggio minimo di 15 punti, in applicazione dei criteri di cui agli Allegati 1 e 1bis, non saranno ammesse a compartecipazione. In tal caso l'Ufficio di Presidenza può comunque concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.
3. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6.
4. A seguito della concessione della compartecipazione, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente.
5. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

ARTICOLO 7

Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, o comunque non oltre il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione per le iniziative che si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante:
 - a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale prodotto e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della rendicontazione (Allegato B);
 - b) il rendiconto finanziario nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) (Allegato B/1);
 - c) la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) (Allegato B/2).
2. Non sono ammesse a compartecipazione:

- a) le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
 - b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
 - c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
 - d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
 - e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;
 - f) le spese per pranzi e cene;
 - g) le spese derivanti da fatture o note emesse dall'Associazione/ente richiedente o dai suoi soci;
 - h) le spese per comunicazione, pubblicità e promozione che superino il 20% del totale delle spese ammissibili, salvo il caso in cui l'evento sia prevalentemente di carattere comunicativo-divulgativo;
 - i) le spese relative all'utilizzo di strutture in gestione, in concessione o in godimento a qualsiasi titolo al soggetto richiedente.
3. Il dirigente della struttura competente provvede all'adozione dell'atto di impegno della compartecipazione sulla base della percentuale stabilita e dell'importo massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
4. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base del rendiconto di cui al comma 1, lettera b).

ARTICOLO 8

Revoca o rideterminazione della compartecipazione

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:
- a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa che ne altera le caratteristiche;
 - b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 7 nei termini previsti al medesimo articolo 7, comma 1, o della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 10;
 - c) inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 6, comma 4;
 - d) realizzazione dell'iniziativa in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
 - e) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
 - f) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti. In tal caso, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, oltre alla restituzione dell'importo erogato a titolo di compartecipazione, il soggetto beneficiario decade altresì dal diritto di ottenere per il futuro compartecipazioni da parte del Consiglio regionale;
 - g) rinuncia motivata da parte del richiedente;
 - h) modifica non giustificata della data di svolgimento dell'iniziativa che comporta lo slittamento in un altro periodo di riferimento dello stesso anno.
2. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili inferiori a quelle presentate in fase di preventivo e sulle quali è stata calcolata la percentuale, si procede d'ufficio alla rideterminazione proporzionale della compartecipazione stessa, applicando la percentuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza.
3. Nel caso in cui dal rendiconto risultino spese ammissibili superiori a quelle dichiarate in fase di presentazione della domanda, l'importo della compartecipazione economica non potrà comunque superare quello massimo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa, oppure nel caso in cui dal consuntivo risulti una riduzione superiore al 50% rispetto al preventivo presentato, l'Ufficio di Presidenza e la Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, possono rivalutare la domanda e rideterminare la compartecipazione;
5. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario inviato risulti un avanzo.

ARTICOLO 9

Divieto di cumulo dei contributi

1. La somma concessa dall'Ufficio di Presidenza a titolo di compartecipazione non è cumulabile con altri contributi erogati dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali competenti per la medesima iniziativa o progetto.

ARTICOLO 10

Verifiche e controlli

1. La struttura competente effettua, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è effettuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, i giustificativi delle spese ammissibili e di tutte le entrate (tranne quelle derivanti da soggetti pubblici), nonché le quietanze sulle spese ammissibili per un importo almeno pari all'ammontare della compartecipazione così come determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3. La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l'indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono quindi ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Non sono ammesse altresì le attestazioni di pagamento in contanti o altre modalità non tracciabili. I giustificativi di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità.
3. Nel caso in cui, ai fini della verifica, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentarla entro dieci giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 11

Eventi di particolare rilievo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 9, comma 1, non si applicano per i seguenti eventi:
 - a) eventi di rilievo nazionale e internazionale che valorizzino in modo particolare l'immagine della regione;
 - b) eventi tradizionali di particolare interesse e coinvolgimento per la regione;
 - c) altri eventi di particolare interesse e coinvolgimento per la regione.

2. Per gli eventi di cui al comma 1, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.
3. L'Ufficio di Presidenza, in seguito all'istruttoria effettuata dalla struttura competente, con propria deliberazione concede la compartecipazione economica prenotando la relativa spesa, nei limiti dell'importo massimo di euro 20.000. Tale limite potrà essere superato in casi eccezionali qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga opportuno valorizzare maggiormente l'evento.

CAPO III PATROCINIO GRATUITO

ARTICOLO 12 Richiesta del patrocinio gratuito

1. La concessione del patrocinio gratuito del Consiglio regionale:
 - a) è di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;
 - c) non può essere accordata in via permanente;
 - d) non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
 - e) non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
2. Il patrocinio gratuito può essere concesso per iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative, sportive o ambientali, turistiche o economiche, di particolare interesse e rilievo per la regione, promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Il patrocinio gratuito non può essere concesso nel periodo in cui vige il divieto di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28/2000, da osservare in periodo di campagna elettorale.

ARTICOLO 13 Presentazione delle domande

1. Le domande di patrocinio gratuito, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'Allegato C, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it, oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano, Aosta.
3. Le domande devono essere presentate almeno quarantacinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito.
4. Le domande sono inoltrate alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio attività culturali e Cerimoniale, del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente, per l'istruttoria.

5. L'Ufficio di Presidenza può concedere, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, il patrocinio gratuito per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste siano giunte oltre i termini di cui al comma 3. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
6. La domanda deve indicare:
 - a) i dati identificativi del soggetto richiedente;
 - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito;
 - c) la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati.
7. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

ARTICOLO 14

Istruttoria delle domande

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 12 e 13, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità delle medesime.
2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. La struttura competente sottopone periodicamente all'Ufficio di Presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocinio gratuito pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

ARTICOLO 15

Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione del patrocinio gratuito.
2. A seguito della concessione del patrocinio gratuito, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente, con la dicitura "con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
3. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.
4. L'esito della domanda di patrocinio gratuito è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

5. Il Consiglio regionale può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

ARTICOLO 16

Revoca del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del patrocinio in caso di inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 15, comma 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento in materia di concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

ARTICOLO 18

Efficacia

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e dell'articolo 26 del d. lgs. 33/2013 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" ai sensi dell'articolo 26 del d. lgs. 33/2013.

ALLEGATO 1) CRITERI

CRITERI	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TOTALE
Rilevanza sotto il profilo culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo e ambientale	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Completezza e chiarezza descrittiva del progetto/dell'iniziativa	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Ricaduta sul territorio (in termini economici o di valorizzazione del territorio)	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Rilevanza territoriale	Comunale	1	Max 4
	Regionale	2	
	Nazionale	3	
	Internazionale	4	
Adeguatezza e coerenza del quadro economico	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
Coinvolgimento economico dei soggetti del territorio (enti pubblici o privati)	Inesistente	0	Max 5
	Scarsa	1	
	Sufficiente	2	
	Discreta	3	
	Buona	4	
	Elevata	5	
TOTALE	29		

ALLEGATO 1)BIS CRITERI

CRITERI	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	TOTALE
Valorizzazione dell'identità valdostana	Inesistente	0	Max 10
	Sufficiente	2	
	Buona	5	
	Discreta	8	
	Elevata	10	
Impatto dell'iniziativa sull'immagine del Consiglio regionale	Inesistente	0	Max 10
	Sufficiente	2	
	Buona	5	
	Discreta	8	
	Elevata	10	
TOTALE	20		

ALLEGATO 2) FASCE E PERCENTUALI

FASCIA DI PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
DA 0 A 14 PUNTI	nessun contributo
DA 15 A 21 PUNTI	50% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 5.000
DA 22 A 28 PUNTI	60% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 7.500
DA 29 A 35 PUNTI	70% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 10.000
DA 36 A 42 PUNTI	80% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 15.000
DA 43 A 49 PUNTI	90% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 20.000

**L'IMPORTO MASSIMO DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 20.000 EURO**

ALLEGATO 3) FASCE E PERCENTUALI**COMUNI, UNITES DES COMMUNES, PRO LOCO,
ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE**

FASCIA DI PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
DA 0 A 14 PUNTI	NESSUN CONTRIBUTO
DA 15 A 26 PUNTI	30% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 5.000
DA 27 A 38 PUNTI	40% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 10.000
DA 39 A 49 PUNTI	50% DELLE SPESE AMMISSIBILI FINO A UN MASSIMO DI EURO 20.000

**L'IMPORTO MASSIMO DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I 20.000 EURO**

marca
da bollo
da 16 euro

ALLEGATO A

Al Presidente del Consiglio regionale
della Valle d'Aosta

oppure

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

DOMANDA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'INIZIATIVA CHE AVRA' LUOGO
NELL'ANNO _____ DENOMINATA: _____

(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)

IO SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000

DICHIARO

- di essere il legale rappresentante di

(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)

- di essere esente dall'imposta di bollo per i seguenti motivi

- _____
- _____
- che il soggetto promotore dell'iniziativa non ha fini di lucro ed è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza;
 - di aver preso conoscenza del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____ per la disciplina della concessione di patrocinii e compartecipazioni economiche, delle informazioni e prescrizioni contenute nella modulistica e delle informative relative alla privacy, parti integranti e sostanziali della presente domanda;

- di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare istanza di contributo per la stessa iniziativa alla Presidenza della Regione o agli Assessorati regionali competenti;
- di sollevare il Consiglio regionale da ogni responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa e da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa;
- di essere a conoscenza che l'utilizzo indebito del logo può comportare la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto;

CHIEDO

LA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI CUI ALL'OGGETTO TRAMITE LA CONCESSIONE DI UNA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

ALLEGO

- 1 ☐ **Allegato A/1** relativo ai dati del soggetto richiedente.
- 2 ☐ **Allegato A/2** relativo ad una descrizione dell'iniziativa.
- 3 ☐ **Allegato A/3** relativo al bilancio preventivo dell'iniziativa.
- 4 ☐ Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
- 5 ☐ Copia dell'atto costitutivo, dello statuto o del certificato d'iscrizione all'anagrafe ONLUS
- 6 ☐ Elenco aggiornato dei soci

....., li

Il legale rappresentante
timbro e firma

PER INFORMAZIONI: Ufficio Attività culturali e Cerimoniale - Via Piave, 1 - Aosta
Tel. 0165 526007 / 526142 - email: attivitaculturali@consiglio.vda.it

DATI RELATIVI AL SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE
(articolo 4, comma 4, lettera a), del Regolamento)

Esatta denominazione del soggetto giuridico:

Il soggetto ha forma giuridica: ☐ pubblica ☐ privata senza fini di lucro

Anno di fondazione _____

Estremi dell'atto costitutivo _____

Partita IVA del soggetto giuridico:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice fiscale del soggetto giuridico:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sede legale: Indirizzo _____ cap. _____

Comune _____

Indirizzo di posta certificata-PEC _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____ sito web _____

Legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

Referente/persona da contattare:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA
(articolo 4, comma 4, lettera b), del Regolamento)

Denominazione dell'iniziativa:

Data / Tempi di realizzazione (indicare: giorno, mese, anno)

Inizio _____ Termine _____

Luogo e ora di svolgimento dell'iniziativa:

Descrizione dell'iniziativa *(che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa o ambientale della stessa)*:

Descrizione del carattere dell'iniziativa e delle sue finalità:

Modi di realizzazione:

Iniziative di comunicazione programmate (*indicare quali*):

☐ CONFERENZA STAMPA Luogo e data _____

Autorità presenti _____

☐ INAUGURAZIONE Luogo e data _____

Autorità presenti _____

Materiale promozionale (inviti, volantini, manifesti, gadget, banner, video, spot, affissioni)

Indicare il materiale previsto

Altri soggetti pubblici e privati che partecipano all'iniziativa:

N.B. a seguito della concessione della compartecipazione la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato ed approvato dalla struttura competente.

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

PREVENTIVO DI SPESA

(articolo 4, comma 5, lettera b), del Regolamento)

Iniziativa: _____

Anno di riferimento: _____

[illegible]

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

La raccolta dei suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo della richiesta di compartecipazione economica, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda di compartecipazione economica o di successive comunicazioni. I dati personali forniti sono trattati, mediante strumenti manuali/informatici, dalla Struttura stessa, dalla Struttura Gestione risorse e patrimonio e dall'Ufficio stampa, esclusivamente per le finalità di cui al Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130/2017 del 14 novembre 2017 per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 33/2013.

I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso, e saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di prendere in esame la richiesta di compartecipazione.

In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la riguardano, nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o pei (posta elettronica istituzionale) privacy@consiglio.vda.it

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

ALLEGATO B

Alla struttura organizzativa
Affari generali
Ufficio attività culturali e cerimoniale
Via Piave n. 1
11100 Aosta

oppure

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

Oggetto: Rendicontazione per l'erogazione della somma a titolo di compartecipazione concessa ai sensi del Regolamento per la disciplina della concessione di patrocinii e compartecipazioni economiche.

Per l'iniziativa, svolta nell'anno _____, denominata: _____

IO SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000

DICHIARO

- di essere il legale rappresentante di:

(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)

- che l'iniziativa in oggetto si è regolarmente svolta dal _____ al _____ in modo conforme a quanto programmato e indicato nella domanda di compartecipazione.

Relazione sullo svolgimento dell'iniziativa che ne documenti i risultati ottenuti:

- che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma di € _____
- di essere a conoscenza del fatto che la somma a titolo di compartecipazione concessa potrà essere revocata, rideterminata in diminuzione o non erogata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nei casi di cui all'articolo 8 del Regolamento.

- ☐ **Allegato B/1** relativo al rendiconto economico dell'iniziativa.
- ☐ **Allegato B/2** relativo alla ritenuta d'acconto del 4%.
- ☐ Elenco aggiornato dei soci.
- ☐ Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
- ☐ Copia di tutto il materiale promozionale prodotto.

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario:

Estremi identificativi del Conto Corrente Postale:

Codice IBAN:

Partita IVA del soggetto giuridico:

Codice fiscale del soggetto giuridico:[illegible]

Sede legale: Indirizzo _____ cap. _____

Comune _____

Indirizzo di posta certificata-PEC _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____ sito web _____

Legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

Referente/persona da contattare:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

La raccolta dei suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo della rendicontazione, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione o di successive comunicazioni. I dati personali forniti sono trattati, mediante strumenti manuali/informatici, dalla Struttura stessa e dalla Struttura Gestione risorse e patrimonio, esclusivamente per le finalità di cui al Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130/2017 del 14 novembre 2017 per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 33/2013.

I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso, e saranno per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la riguardano, nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o pei (posta elettronica istituzionale) privacy@consiglio.vda.it

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

RENDICONTO

(articolo 7, comma 1, lettera b del Regolamento)

Iniziativa:

[illegible]

	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
TOTALE SPESE AMMISSIBILI	€	€	€
SPESE NON AMMISSIBILI	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI	€	€	€
TOTALE USCITE (SPESE AMMISSIBILI + SPESE NON AMMISSIBILI)			€
DISAVANZO			€
COMPARTECIPAZIONE CONCESSA DAL CONSIGLIO REGIONALE			€
IMPORTO DA LIQUIDARE / RIDETERMINAZIONE			

Leggere attentamente gli articoli 3, commi 5 e 6, e gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento.

In sede di rendiconto, saranno ammissibili solo le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

Il rendiconto deve essere coerente con il piano finanziario previsionale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) del Regolamento (Allegato A/3);

Non sono ammesse a compartecipazione:

- a) le spese di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
- b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;
- c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;
- d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali multimediali destinati alla vendita;
- e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;
- f) le spese per pranzi e cene;
- g) le spese derivanti da fatture o note emesse dall'Associazione/ente richiedente o dai suoi soci.

La somma concessa a titolo di compartecipazione potrà essere revocata, rideterminata in diminuzione o non erogata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, nei casi di cui all'articolo 8 del Regolamento.

.....,li.....

Il legale rappresentante
timbro e firma

DICHIARAZIONE

Iniziativa:

Anno di riferimento: _____

Io sottoscritto _____

in qualità di legale rappresentante di (*INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA*)

DICHIARO

- ☐ di essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

OPPURE

- ☐ di non essere soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in quanto:

- ☐ la somma erogata al soggetto richiedente non è in alcun modo connessa all'esercizio di eventuali attività commerciali e, pertanto, nella fattispecie non si configura, in relazione a tale somma, alcun esercizio d'impresa, ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- ☐ il soggetto beneficiario è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);

- ☐ il soggetto beneficiario è un'organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) iscritta nei registri istituiti dalle Regioni, da considerarsi ONLUS ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 460/1997;
- ☐ il soggetto beneficiario è una cooperativa sociale ed il contributo è erogato per attività svolta a favore dei soci.

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

ALLEGATO C

Al Presidente del Consiglio regionale
della Valle d'Aosta

oppure

consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it

DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO PER L'INIZIATIVA CHE AVRA' LUOGO
NELL'ANNO _____ DENOMINATA:

(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)

IO SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali richiamate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*) in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti all'atto emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000

DICHIARO

- di essere il legale rappresentante di

(INDICARE LA DENOMINAZIONE ESATTA)

- che il soggetto promotore dell'iniziativa non ha fini di lucro ed è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza;
- di aver preso conoscenza del regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. _____ del _____ per la disciplina della concessione di patrocini e compartecipazioni economiche, delle informazioni e prescrizioni contenute nella modulistica e delle informative relative alla privacy, parti integranti e sostanziali della presente domanda;
- che il patrocinio gratuito non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;
- di sollevare il Consiglio regionale da ogni responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa e da ogni pretesa o responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa;
- di essere a conoscenza che, in caso di non osservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 5 e 15, comma 2, l'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del patrocinio;

- di essere a conoscenza che l'utilizzo indebito del logo può comportare la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

CHIEDO

**LA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA ALLA
REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI CUI ALL'OGGETTO TRAMITE LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO GRATUITO**

ALLEGO

1. ☐ **Allegato C/1** relativo ai dati del soggetto richiedente.
2. ☐ **Allegato C/2** relativo ad una descrizione dell'iniziativa.
3. ☐ Copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
4. ☐ Copia dell'atto costitutivo, dello statuto o del certificato d'iscrizione all'anagrafe ONLUS

....., li

Il legale rappresentante
timbro e firma

DATI RELATIVI AL SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE
(articolo 13, comma 6, lettera a), del Regolamento)

Esatta denominazione del soggetto giuridico:

Il soggetto ha forma giuridica: ☐ pubblica ☐ privata senza fini di lucro

Anno di fondazione _____

Estremi dell'atto costitutivo _____

Partita IVA del soggetto giuridico:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice fiscale del soggetto giuridico:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sede legale: Indirizzo _____ cap. _____

Comune _____

Indirizzo di posta certificata-PEC _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____ sito web _____

Legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

Referente/persona da contattare:

Cognome _____ Nome _____

Telefono _____ Cellulare _____

Fax _____ e-mail _____

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

La raccolta dei suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo della richiesta di patrocinio gratuito, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e Cerimoniale del Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda di patrocinio gratuito o di successive comunicazioni. I dati personali forniti sono trattati, mediante strumenti manuali/informatici, dalla Struttura stessa, dalla Struttura Gestione risorse e patrimonio e dall'Ufficio stampa, esclusivamente per le finalità di cui al Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 130/2017 del 14 novembre 2017 per la disciplina della concessione di patrocini e partecipazioni economiche e al decreto legislativo 33/2013.

I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso, e saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di prendere in esame la richiesta di patrocinio.

In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la riguardano, nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o [pei](mailto:privacy@consiglio.vda.it) (posta elettronica istituzionale) privacy@consiglio.vda.it

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA
(articolo 13, comma 6, lettera b), del Regolamento)

Denominazione dell'iniziativa:

Data / Tempi di realizzazione (indicare: giorno, mese, anno)

Inizio _____ Termine _____

Luogo e ora di svolgimento dell'iniziativa:

Descrizione dell'iniziativa *(che ne dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica e economica della stessa)*

Descrizione del carattere dell'iniziativa e delle sue finalità

Modi di realizzazione:

Iniziative di comunicazione programmate *(indicare quali)*:

☐ CONFERENZA STAMPA Luogo e data _____

Autorità presenti _____

☐ INAUGURAZIONE

Luogo e data _____

Autorità presenti _____

Materiale promozionale (inviti, volantini, manifesti, banner, video, spot, affissioni)

Indicare il materiale previsto:

Altri soggetti pubblici e privati che partecipano all'iniziativa:

....., lì

Il legale rappresentante
timbro e firma

Letto, approvato e sottoscritto

In vacanza del Dirigente della Struttura
Gestione risorse e patrimonio
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE